

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

82° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia » (2152):

PRESIDENTE . . .	Pag. 1229, 1232, 1235 e <i>passim</i>
BORRACCINO1232, 1234, 1235 e <i>passim</i>
BORSARI1239, 1240, 1241 e <i>passim</i>
CIPPELLINI1239, 1241
MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro1235, 1236, 1238 e <i>passim</i>
PAZIENZA1241, 1247
PINNA1239, 1244, 1245 e <i>passim</i>
POERIO1246, 1247
RICCI, relatore alla Commissione	1230 1234, 1235 e <i>passim</i>

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

P A T R I N I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale delle quote di aggiunta di famiglia » (2152)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia ».

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

R I C C I, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il disegno di legge n. 2152 il Governo assolve all'impegno assunto nell'aprile 1975 con le organizzazioni sindacali; impegno che prevedeva una diversa disciplina per quanto riguarda il calcolo, la misura, le modalità di erogazione dell'indennità integrativa speciale, comunemente nota come « scala mobile », e delle quote di aggiunta di famiglia in favore dei lavoratori dipendenti dalla pubblica Amministrazione, con riflessi anche sul trattamento ai dipendenti dell'Amministrazione stessa già in pensione.

Il contenuto del provvedimento ha come obiettivo essenziale l'equiparazione delle misure e delle modalità dell'indennità integrativa speciale e delle quote d'aggiunta di famiglia alle misure ed alle modalità vigenti per il settore privato. Nel settore pubblico ed in quello privato la disciplina delle quote di aggiunta di famiglia e quella dell'indennità integrativa speciale sono infatti molto diversamente disciplinate. Ad esempio, per quanto riguarda l'indennità integrativa, mentre per il settore privato la rilevazione avviene trimestralmente, in quello pubblico è annuale; mentre per il settore privato il pagamento è progressivo, ed immediatamente progressivo, nel settore pubblico esso risulta differito di sei mesi rispetto alla rilevazione; mentre nel settore privato il punto di contingenza è stato portato a 948 lire, per quello pubblico esso parte da 400 lire; mentre nel settore privato l'indennità integrativa speciale ha riflessi su tutte le voci costituenti la retribuzione, compresa la tredicesima mensilità, in quello pubblico è ancorata solamente alla retribuzione base, senza neanche l'estensione alla tredicesima mensilità.

Ed allora, per quanto riguarda l'indennità integrativa speciale, il disegno di legge tende al superamento delle suddette discriminazioni e differenziazioni nei calcoli e nei modi di erogazione esistenti tra i due settori, proponendo di variare le modalità di calcolo a semestre anziché ad anno, per ciò che riguarda il pubblico impiego, nonché di elevare

il punto di contingenza dalle 400 lire attuali a 948 lire, parificando quindi lo stesso a quello del settore privato. Tuttavia tale elevazione avviene gradualmente, a far tempo dal 1° novembre 1974, e progressivamente per semestri fino ad arrivare al semestre 1° novembre 1977-30 aprile 1978, quando si raggiungerà l'equiparazione completa a 948 lire.

Il pagamento dell'indennità integrativa speciale, anziché aver effetto sei mesi dopo la rilevazione — che era annuale — viene fissato in termini stabiliti al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, e l'indennità integrativa viene estesa, come dicevo, anche alla tredicesima mensilità, conseguendosi così, a far tempo dal 1° novembre 1977, la completa equiparazione tra il settore privato e quello pubblico.

Con una norma si provvede anche a sanare — dati i tempi nei quali viene sottoposto alla nostra approvazione il provvedimento — la variazione di scala mobile intervenuta nel semestre fino al 30 giugno 1974; cioè, praticamente, per il periodo 1° luglio-31 ottobre 1974, in quanto dal 1° novembre dello stesso anno inizia la progressione di cui ho già fatto cenno prima, attraverso il riconoscimento di 31 punti, che rappresentano la differenza tra la contingenza rilevata al 30 giugno 1974 (la quale era di 221 punti) e quella rilevata al 31 ottobre dello stesso anno (251).

L'importo relativo, che risulta di 12.400 lire, verrebbe corrisposto in due tempi: l'uno, pari al 75 per cento dei 31 punti, dal 1° luglio 1975, per una somma di 9.300 lire mensili; l'altro, per rimanenti 3.100 lire, dal 1° gennaio prossimo. I pensionati percepiranno l'80 per cento di tale importo.

Per quanto riguarda le quote d'aggiunta di famiglia, l'attuale normativa prevede, parimenti, per i pubblici dipendenti — per i quali tali quote assolvono alla funzione degli assegni familiari nel settore privato — una serie di differenziazioni rispetto ai dipendenti privati. Ad esempio, l'aggiunta di famiglia è differenziata nella misura a seconda che si tratti del coniuge, dei figli o dei genitori ed a seconda della popolazione della città nella quale l'interessato presta servizio, nonché a seconda che l'età dei figli sia maggiore o mi-

nore di quattordici anni. Essa è inoltre corrisposta fino al ventunesimo anno d'età dei figli medesimi senza bisogno di particolari condizioni di proroga. Nel settore privato, invece, gli assegni familiari vengono corrisposti automaticamente, sulla base di una presunzione già riconosciuta, fino al diciottesimo anno d'età; mentre sono previste proroghe al ventunesimo anno, o al ventiseiesimo, in relazione alla condizione di studenti dei figli e ad altre situazioni. Infine, un'altra condizione tale da determinare differenze di trattamento è rappresentata dalla pluralità di redditi esistente in un nucleo familiare.

Ora il disegno di legge mira ad eliminare anche le suddette differenze caratterizzanti l'aggiunta di famiglia, che poi è nella misura di gran lunga inferiore agli assegni familiari del settore privato, portando anzitutto l'aggiunta stessa alla misura degli assegni familiari vigenti nel settore privato, che è stata aumentata dalle 9.880 lire mensili attuali del 10 per cento ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, fino a raggiungere l'importo di 10.868 lire nei riguardi dei lavoratori il cui reddito è sottoposto a ritenuta d'imposta alla fonte.

Per i genitori la misura dell'aggiunta di famiglia viene elevata a 4.870 per ciascun genitore a carico, in modo da essere appunto anch'essa parificata a quella vigente per i lavoratori del settore privato.

Vengono quindi eliminate tutte le altre condizioni concorrenziali determinanti diversificazione di trattamento nella stessa aggiunta di famiglia della vecchia misura, con le modalità preesistenti.

Inoltre si prevede l'abbassamento del limite d'età, per la fruizione normale dell'aggiunta di famiglia nel settore pubblico, da 21 a 18 anni per i figli, ferma restando la proroga al ventunesimo anno, in caso di studenti iscritti ai corsi delle scuole medie superiori, e fino al ventiseiesimo anno nel caso di figli iscritti all'università o a corsi equiparati.

In tale modo, eliminata ogni altra causa di differenziazione, si consegue la perfetta parificazione delle condizioni per poter godere dell'aggiunta di famiglia, da parte dei dipen-

denti della pubblica Amministrazione, alle stesse condizioni vigenti per il settore privato; con un accorgimento per quello che riguarda l'abbassamento del limite d'età dal ventunesimo al diciottesimo anno, che può rappresentare un motivo di decurtazione, per cui il nuovo limite di diciotto anni viene fissato con effetto dal 1° luglio 1977, data dalla quale verranno unificate tutte le misure.

Inoltre, siccome l'indennità integrativa speciale ha dei riflessi sul trattamento di quiescenza del personale che ha lasciato il servizio, è stata prevista la corresponsione di un'anticipazione — definiamola così — cioè di un'integrazione di 13.000 lire mensili a favore degli ex dipendenti con pensione inferiore alle 100.000 lire mensili; integrazione che dovrà essere assorbita gradualmente in occasione dello scatto dei miglioramenti sull'indennità integrativa speciale, nelle fasce temporali di misura che sono state indicate e che io, per brevità, sintetizzo dal 1° luglio 1974 al 30 novembre 1977.

Questo è il contenuto del disegno di legge al nostro esame, che, come ho detto, trova anche riscontro nell'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali; ma comunque — prescindendo da tale particolare circostanza — ha il suo fondamento in una giustizia perequativa e nella parità riconosciuta, oltre che nelle prestazioni, nel diritto, per quello che riguarda i lavoratori del pubblico impiego, ad aver riconosciuto un meccanismo che non solo meglio adegui le retribuzioni al continuo mutamento del costo della vita ma, soprattutto, equipari, in materia di trattamento economico, quelle parti delle retribuzioni le quali riflettono eguali condizioni, come carichi familiari ed altra materia connessa.

Ed è per questi motivi, signor Presidente ed onorevoli senatori, ritenendo che il provvedimento non abbia bisogno di particolari ulteriori illustrazioni, che mi permetto di raccomandarlo alla sollecita approvazione dei colleghi, precisando, in relazione ad un quesito che mi è stato posto questa mattina fuori dell'aula, che, facendosi riferimento nel disegno di legge alle norme che hanno regolato la materia in passato, nessun dubbio sorge sul fatto che le norme di cui discutiamo si applicano anche ai dipendenti dei

6ª COMMISSIONE

82° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

corpi militari, agli ufficiali, ai sottufficiali, eccetera, dell'Esercito e degli altri corpi, essi stessi facenti parte della pubblica Amministrazione, esplicitamente citati nel decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, espressamente richiamato dall'articolo 5 del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BORRACCINO. Signor Presidente, onorevoli senatori, in linea generale concordo con la relazione del senatore Ricci sul disegno di legge n. 2152, che contiene modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia.

È con soddisfazione che noi trattiamo questo argomento in quanto finalmente giungiamo a superare determinate differenziazioni che oggi non sono più concepibili nè giustificabili sul piano del trattamento relativo ad alcune indennità fondamentali per il lavoratore e sul piano dell'eliminazione di alcune discriminazioni finora esistenti tra diversi settori di attività del nostro paese, in particolare tra il settore pubblico ed il settore privato.

Io ritengo che il disegno di legge rifletta sostanzialmente lo spirito dell'accordo che è intervenuto tra Governo e sindacati in data 16 aprile 1975, che a mio avviso rappresenta un elemento positivo non solo nell'evoluzione dei rapporti che si devono avere tra Governo e sindacati, ma anche per quanto concerne quel principio di carattere generale secondo cui la normativa, oggi, deve fondamentalmente tendere a superare differenziazioni e discriminazioni assolutamente inconcepibili nel mondo del lavoro.

Ritengo, in particolare, positivi i punti che riguardano la materia dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e dei benefici ai pensionati.

Non starò qui a ripetere in maniera particolareggiata le questioni che sono state trattate in maniera analitica dal relatore, senatore Ricci. Desidero, però, far presente che insieme ad altri colleghi ho ritenuto opportuno presentare alcuni emendamenti che ten-

dono a completare il superamento di alcune differenziazioni e, in particolare, tengono presente una categoria che, a nostro avviso, resta esclusa da questo trattamento; inoltre, tendono ad applicare anche per il settore pubblico la legge 11 agosto 1972, n. 485, concernente la delega per la trattenuta, norma già in vigore per il settore privato e che i sindacati chiedono sia estesa anche al settore pubblico.

Ritengo che questo provvedimento, frutto di una lunga lotta dei lavoratori del pubblico impiego, debba consentire la possibilità del superamento di altre discriminazioni esistenti in questo settore. I colleghi sanno che si stanno discutendo altri problemi che riguardano il personale statale per il quale si vogliono adottare differenti normative, ed io voglio augurarmi che la discussione di questo disegno di legge nel Senato e nella Camera dei deputati possa aprire concrete prospettive anche per risolvere in maniera unitaria e più giusta altri problemi degli statali che sono in discussione dinanzi al Parlamento.

In questo senso si stanno muovendo le organizzazioni sindacali, così come si sono mosse per il disegno di legge in discussione. E quindi, a nome del Gruppo comunista, dichiaro che daremo il voto favorevole alla sua approvazione, con l'augurio, appunto, che analoga intesa possa essere raggiunta anche per le questioni altrettanto importanti che sono all'esame delle Camere e che riguardano il settore pubblico.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le variazioni nella misura dell'indennità integrativa speciale mensile spettante al personale statale in attività di servizio ed in quie-

scenza sono apportate ogni semestre, con decreto del Ministro del tesoro, con effetto dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1974 considerato uguale a 100, e valutati ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria e commercio per i due trimestri compresi, rispettivamente, nei precedenti periodi 1° maggio-31 ottobre e 1° novembre-30 aprile.

Il nuovo sistema di determinazione dei punti di variazione dell'indice del costo della vita, ai fini dell'indennità integrativa speciale, si applica a decorrere dal semestre 1° novembre 1974-30 aprile 1975.

Per ogni punto di variazione in aumento o in diminuzione, riferita ai semestri sottelenati, l'indennità integrativa speciale è, rispettivamente, maggiorata o ridotta per il personale in attività di servizio dell'importo lordo a fianco indicato, rapportato all'80 per cento per il personale in quiescenza:

semestre 1° novembre 1974-30 aprile 1975, lire 1.008;

semestre 1° maggio-31 ottobre 1975, lire 1.008;

semestre 1° novembre 1975-30 aprile 1976, lire 1.260;

semestre 1° maggio-31 ottobre 1976, lire 1.512;

semestre 1° novembre 1976-30 aprile 1977, lire 1.764;

semestre 1° maggio-31 ottobre 1977, lire 2.016;

semestre 1° novembre 1977-30 aprile 1978 e semestri successivi, lire 2.389.

(È approvato).

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1975, l'indennità integrativa speciale mensile è fissata in lire 57.700 per il personale in attività di servizio ed in lire 46.160 per quello in quiescenza.

Dal 1° gennaio 1976, gli importi di cui al precedente comma sono maggiorati di lire 3.100 per il personale in attività e di lire 2.480

per quello in quiescenza, nonchè degli ulteriori importi spettanti, in applicazione del precedente articolo 1, per i punti di variazione dell'indice del costo della vita riferiti al semestre 1° novembre 1974-30 aprile 1975.

Gli aumenti dell'indennità integrativa speciale per i punti di variazione dell'indice del costo della vita riferiti ai due semestri 1° maggio-31 ottobre 1975 e 1° novembre 1975-30 aprile 1976, saranno corrisposti con decorrenza 1° luglio 1976.

A partire dal 1° gennaio 1977, la misura dell'indennità integrativa speciale sarà ulteriormente modificata in relazione ai punti che matureranno nel rispettivo semestre di rilevazione, secondo quanto indicato nel precedente articolo 1.

(È approvato).

Art. 3.

A decorrere dall'anno 1976, l'indennità integrativa speciale mensile è corrisposta, al personale in attività ed in quiescenza, anche in aggiunta alla tredicesima mensilità per un importo lordo pari alla differenza tra la misura spettante nel mese di dicembre dell'anno considerato e quella fissata al 1° gennaio 1975 in lire 48.400 per il personale in attività di servizio ed in lire 38.720 per quello in quiescenza.

Per l'anno 1975, l'importo dell'indennità integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla tredicesima mensilità è di lire 4.650 per il personale in attività e di lire 3.720 per quello in quiescenza.

Il beneficio derivante dall'applicazione dei precedenti commi è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non compete in misura intera.

(È approvato).

Art. 4.

A decorrere dal 1° settembre 1975 e fino al 30 giugno 1976, la misura mensile lorda della quota di aggiunta di famiglia spettante per ciascun figlio a carico del personale statale in attività di servizio, in applicazione del de-

creto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, è aumentata di lire 2.000. La nuova misura non può in ogni caso superare l'importo di lire 9.880.

L'aumento di cui al precedente comma non spetta per il figlio la cui quota mensile supera il limite suindicato.

(È approvato).

Art. 5.

A decorrere dal 1° luglio 1976, le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale statale in attività di servizio, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni, ferma per il resto la disciplina, competono nella misura mensile lorda di lire 9.880 per il coniuge e per ciascun figlio e di lire 4.870 per ciascun genitore a carico. Sono fatte salve le misure superiori in godimento.

Con effetto dalla stessa data, cessano di operare le discriminazioni nelle misure delle quote in relazione alla popolazione del Comune sede di servizio, alla pluralità dei redditi del nucleo familiare, all'ordine del carico dei figli ed alla differenziazione dei medesimi in quanto di età superiore o inferiore ai 14 anni.

A decorrere dal 1° luglio 1977, le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge e per ciascun figlio a carico competono nella misura mensile unica di lire 9.880, con la maggiorazione del 10 per cento nei confronti del personale assoggettato a ritenuta d'imposta alla fonte. Sono fatte salve le misure in godimento eventualmente superiori a quelle spettanti in applicazione del presente comma.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Borraccino, Borsari, Marangoni, Pinna, De Falco, Poerio e Fabbrini un emendamento tendente a sopprimere l'ultima parte dell'ultimo comma, laddove si dice: « Sono fatte salve le misure in godimento eventualmente superiori a quelle spettanti in applicazione del presente comma ».

R I C C I, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, io non so se attualmente vi siano misure di quota di aggiunta di famiglia superiori a quella degli assegni familiari nella misura nuova prevista. In ogni caso, se così fosse, dovrebbe sempre vigere il principio della conservazione del trattamento più favorevole, che è un criterio comunemente e da tutti applicato ed accettato. Pertanto, credo che non possa essere accolto l'emendamento proposto dai colleghi di parte comunista.

B O R R A C C I N O. Se mi è consentito, vorrei fare una precisazione. Noi non facciamo una questione di fondo di questo emendamento. Il punto però è il seguente: il provvedimento è animato dallo spirito di una equiparazione del trattamento tra settore pubblico e settore privato. Ora, nell'ambito di questo spirito non è giustificato che debbano sussistere delle differenziazioni nella materia specifica, cioè che il figlio di « x » debba avere, in ipotesi, 500 lire in più ed il figlio di « y » debba avere 500 lire in meno. Lo spirito del provvedimento, ripeto, è di arrivare ad una equiparazione. Se ad un certo momento si dovesse porre il problema di un adeguamento di questo trattamento di carattere economico per tutti i settori in generale, è chiaro che la questione sarebbe diversa; ma che debbano sussistere ancora delle piccole differenziazioni (perchè in sostanza di questo si tratta), che non hanno giustificazione sul piano proprio dell'applicazione del principio di cui parlavo, non mi pare giusto. Lo spirito del provvedimento va proprio in questa direzione, per cui a noi pare che ci debba essere una unificazione dei trattamenti di cui ci stiamo occupando.

Come dicevo, quindi, non ne facciamo una questione di fondo, però ci pare che sia giusto ed umano che si giunga ad una equiparazione totale di queste indennità, proprio per eliminare quelle sperequazioni e quelle differenziazioni che, oltretutto, oggi cozzano contro una certa dignità, contro un certo principio di trattamento generalizzato ed uguale per quanto riguarda particolari provvedimenti come questo in esame.

6^a COMMISSIONE

82° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

P R E S I D E N T E . Vorrei farle rilevare, senatore Borraccino, che i trattamenti di maggior favore sono stati sempre salvaguardati in tutti i casi.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Inoltre, la conservazione del trattamento di maggior favore, oltre che rispondere ad una norma equitativa comunemente applicata, non intacca assolutamente il principio del disegno di legge, perchè qui abbiamo effettivamente equiparato le differenziazioni in peggio.

B O R R A C C I N O . Comprenderei la cosa se si trattasse di un trattamento di carattere strettamente salariale, ma trattandosi di quote di aggiunta di famiglia il discorso è già diverso.

M A Z Z A R R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Colgo l'occasione per ringraziare il relatore ed il senatore Borraccino per l'apprezzamento espresso al provvedimento, di cui raccomando, naturalmente, la approvazione.

Desidero, poi, pregare il senatore Borraccino di non insistere per le considerazioni fatte sia dal senatore Ricci che dal Presidente, cioè per la materiale difficoltà nella quale ci troveremmo nell'ipotesi di dover comunque decurtare i titolari di un trattamento più favorevole, e con un provvedimento che intende, tutto sommato, migliorare la situazione generale. Dico questo, pur apprezzando e condividendo parola per parola le motivazioni che hanno accompagnato la presentazione dell'emendamento. Mi pare, però, che veramente non valga la pena di inserire nella nostra legislazione con un emendamento la violazione di un principio comunemente accettato, che è quello del mantenimento del trattamento migliore. Non vorrei che tale criterio potesse essere tirato fuori con argomentazioni in successive discussioni nelle quali non dovessero, invece, esistere, quelle motivazioni che il senatore Borraccino adduceva e che io condivido. Poniamoci, però, il caso concreto di colui che, dopo l'approvazione del provvedimento da

parte del Senato, si vede decurtato, sia pure di 500 lire, il suo trattamento!

B O R R A C C I N O . Ho già detto che non facevamo una questione di fondo di questo emendamento, per cui lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . È stato presentato dai senatori Borraccino, Borsari e Marangoni un altro emendamento tendente ad aggiungere, all'articolo 5, il seguente comma: « A decorrere dalla stessa data, il diritto alla aggiunta di famiglia è regolato dalle stesse norme vigenti per la corresponsione degli assegni familiari da parte della cassa assegni familiari dell'INPS ».

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, sono rammaricato di dover esprimere parere negativo anche in ordine a questa richiesta. Saggiamente il disegno di legge, nel predeterminare le nuove misure degli assegni familiari, nella relazione che lo accompagna e nei dispositivi, non ha fatto mai riferimento agli assegni familiari, ed esiste una motivazione di fondo. Il fatto obiettivo è che come punto di riferimento si è tenuto conto della misura degli assegni familiari attualmente in vigore. Però, per quel che riguarda l'estensione *sic et simpliciter* della disciplina degli assegni familiari alla aggiunta di famiglia sorgono una serie di complicazioni; il meccanismo per la determinazione delle variazioni delle misure degli assegni familiari è notevolmente diverso da quello della pubblica Amministrazione per quel che riguarda l'aggiunta di famiglia. In particolare, desidero richiamare l'attenzione dei colleghi proponenti l'emendamento sul fatto che, molto spesso, la variazione della misura degli assegni familiari corrisponde ad una esigenza di migliorare temporaneamente trattamenti retributivi — chiamiamoli così — ai lavoratori dipendenti senza intaccare la misura base retributiva salariale. Con accordi tra le confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori si stabilisce, eventualmente, di migliorare la misura degli assegni familiari, lasciando inalterate le retribuzioni per fronteggiare determinate situazioni; l'onere che comporta la nuova misura

degli assegni familiari concordata ricade totalmente sulla produzione. Quindi non c'è concorso dello Stato nella cassa unica per gli assegni familiari; l'onere, come ho già detto, è totalmente coperto dalla contribuzione dei datori di lavoro.

Ora, se noi estendessimo alla pubblica Amministrazione questo principio, porremmo lo Stato nella condizione di rivedere trattamenti in relazione a variazioni in altro settore che sono state dettate da condizioni, da modalità e da finalità diverse e da casi contingenti completamente differenti.

Per questo motivo mi permetto di richiamare l'attenzione dei proponenti l'emendamento sulla non utilità di agganciare la disciplina dell'aggiunta di famiglia a quella degli assegni familiari, fermo restando che, allo stato attuale delle cose, la pubblica Amministrazione ha fatto un notevole passo avanti con l'eliminazione di una serie di discriminazioni che, in qualche modo, ha portato ad eguagliare il contenuto della disciplina dell'aggiunta di famiglia a quello della disciplina degli assegni familiari. Io che vivo nella Previdenza sociale vi posso garantire che l'eliminazione di questa serie di discriminazioni che esistevano, in qualche modo ha equiparato l'aggiunta di famiglia agli assegni familiari. Però estendere il meccanismo di determinazione degli assegni familiari significa assoggettare la pubblica Amministrazione allo svilupparsi, in senso positivo o in senso negativo, della misura degli assegni familiari a seconda degli interessi di un settore tutto particolare, che è quello dell'industria o dell'agricoltura, cioè del settore privato, che può variare le misure con accordi sindacali in relazione a determinate particolari esigenze che mi sono permesso di illustrare.

Ed è per questi motivi che esprimo parere negativo.

BORRACCINO. Signor Presidente, come ho già detto per il precedente emendamento, anche questo in discussione tende ad una equiparazione più completa — almeno questo è il nostro scopo — del trattamento tra il settore pubblico e quello privato; rispecchia sempre quel principio, onorevole

relatore, che i sindacati condividono pienamente. Le dirò anzi, senatore Ricci, che proprio i sindacati ci hanno suggerito questo emendamento al fine, appunto, di avere una più completa equiparazione del trattamento. Del resto questa è la direzione in cui si procede! E lo spirito del provvedimento in discussione come quello del nostro emendamento vanno in questa direzione.

Ad ogni modo, chiarite alla Commissione le ragioni per cui si rende necessaria, a nostro avviso, una completa equiparazione del trattamento dei due settori, pubblico e privato, neppure di questo emendamento facciamo una questione di fondo e ci rimettiamo alla Commissione.

MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro. Senatore Borraccino, credo veramente che si debba convenire come sia estremamente difficoltoso, direi impossibile affermare un principio di questo genere, perché in Italia il trattamento del settore pubblico e del settore privato obbediscono a due logiche assolutamente diverse. Lei sa che per quello che riguarda, per esempio, le retribuzioni del settore dell'industria, anche la contrattazione unica nazionale dei sindacati, eccetera, può essere integrata con alcune particolari voci da contrattazioni aziendali. E questo, ad esempio, è l'accettazione da parte dei sindacati — le dico il mio parere — del principio che ci possa essere un diverso trattamento persino da azienda ad azienda dello stesso settore. Cioè equiparare, avvicinare, cercare il più possibile di evitare sperequazioni è cosa giusta, ed è cosa da farsi — in questo senso io apprezzo quello che lei dice ed è in questa direzione (come lei giustamente ricordava al relatore) che si muove il provvedimento —; ma affermare proprio, *sic et simpliciter*, che in tutti i campi, con tutti i meccanismi previsti, eccetera, il trattamento che unilateralmente può essere adottato nel settore privato si estenda *de facto* al settore pubblico, sia pure in materia di aggiunta di famiglia, mi pare che non sia accettabile.

Non mi preoccupa neanche di stare a valutare quali possano essere gli oneri; per cui raccomanderei ai proponenti di non insiste-

6^a COMMISSIONE

82° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

re, perchè se lo facessero dovrei chiedere alla Commissione di non voler accogliere un principio che sarebbe difficilmente accettabile. Infatti gli industriali possono unilateralmente accettare un onere che ricade su di loro e pretendere che tale loro atteggiamento si estenda immediatamente, a carico del bilancio dello Stato e degli altri settori; cosa, questa, che suscita in me notevoli perplessità.

P R E S I D E N T E . I proponenti insistono nell'emendamento?

B O R R A C C I N O . Noi abbiamo precisato quello che era lo spirito della nostra proposta. Non abbiamo, per il resto, alcuna difficoltà ad accedere alla richiesta rivoltaci, e pertanto ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 5, di cui ho precedentemente dato lettura.

(È approvato).

Art. 6.

Le quote di aggiunta di famiglia spettanti per le persone a carico ai titolari di pensione o di assegni vitalizi, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ferma rimanendo la disciplina, sono fissate, con le sottoindicate decorrenze, nelle misure mensili lorde a fianco indicate:

dal 1° settembre 1975: lire 4.500 per ciascuna persona;

dal 1° luglio 1976: lire 6.500 per il coniuge e per ciascun figlio e lire 4.870 per ciascun genitore;

dal 1° luglio 1977: lire 9.880 per il coniuge e per ciascun figlio e lire 4.870 per ciascun genitore.

L'importo di lire 9.880 di cui al precedente comma è aumentato del 10 per cento nei confronti dei titolari di pensione o assegni assoggettati a ritenuta d'imposta alla fonte.

(È approvato).

Art. 7.

A decorrere dal 10 marzo 1975 e fino al 30 giugno 1977, le quote di aggiunta di famiglia di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni, competono al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per i figli a carico che non abbiano compiuto il 21° anno di età. Si osservano, a tal fine, le norme di cui alla legge 11 febbraio 1963, n. 79.

Con decorrenza dal 1° luglio 1977, le quote sono dovute per i figli a carico che non abbiano superato il 18° anno di età, salvo quanto già previsto per i maggiorenni inabili e quanto disposto col successivo comma.

Le quote sono corrisposte fino al 21° anno di età qualora i figli frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale di studi, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Le quote sono corrisposte inoltre, fino al 21° anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti.

(È approvato).

Art. 8.

Ai titolari di pensioni ordinarie o degli assegni vitalizi indicati nella legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, con trattamento, al 31 dicembre 1974, a titolo di pensione e di indennità integrativa speciale complessivamente non superiore alle lire 100.000 mensili lorde, è corrisposta, per l'anno 1975, una integrazione mensile lorda di lire 13.000, comprensiva dell'aumento concesso sulla predetta indennità con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno. Ai titolari di pensioni o assegni con trattamento, alla stessa data, compreso tra le lire 100.000 e le lire 113.000 mensili lorde, la predetta integrazione è corrisposta nella misura necessaria per assicurare complessivamente quest'ultimo importo.

6ª COMMISSIONE

82° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

L'integrazione di cui al precedente comma:

a) sarà riassorbita, sino a concorrenza del suo intero importo, con gli aumenti dell'indennità integrativa speciale spettanti per l'anno 1975;

b) è corrisposta, anche in unica soluzione per un intero semestre, dalle direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le relative partite di pensioni o assegni e dalle amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie;

c) è assoggettata, per quanto non previsto dal presente articolo, alla stessa disciplina dell'indennità integrativa speciale;

d) non spetta al titolare di pensione o assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici, compresi quelli che svolgano attività lucrativa, o che comunque non fruisca sul trattamento pensionistico dell'indennità integrativa speciale;

e) spetta anche ai titolari di pensione a carico del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonché ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere è a carico del fondo e della cassa predetti.

I senatori Borraccino, Borsari, Marangoni, Perio, Pinna, De Falco, Fabbrini propongono i seguenti emendamenti:

sostituire la lettera a) con la seguente: « sarà riassorbita, a partire dal 1° luglio 1975, dai successivi aumenti dell'indennità integrativa speciale, limitatamente alla parte eccedente l'aumento concesso sulla predetta indennità con effetto 1° gennaio 1975 »; *alla lettera e), dopo le parole* « 5 giugno 1952, n. 656 », *aggiungere le altre* « ai titolari di assegno vitalizio del fondo di previdenza assuntori ».

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Per il primo emendamento mi rimetto al Governo, facendo comunque rilevare che esso comporta maggiori oneri.

M A Z Z A R R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Non sono in condizione di accettare il primo emendamento non avendo al momento elementi precisi circa le possibilità di copertura della spesa.

B O R R A C C I N O . Vorrei fare una sola precisazione, signor Presidente. Mi sembra dovrebbe essere chiaro il riferimento, sottinteso nell'emendamento, in ordine al riassorbimento che dovrà avere luogo a partire dal 1° luglio 1975, per quanto riguarda la parte da riassorbire. Ora, se lei ritiene che ciò comporti una maggiore spesa...

P R E S I D E N T E . In effetti l'emendamento comporta la richiesta di un nuovo parere alla Commissione bilancio.

B O R R A C C I N O . Non credo che l'emendamento, del quale ho testè precisato lo spirito, possa comportare una maggiore spesa.

M A Z Z A R R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Dovremmo esaminarlo nel merito per accertare quali possono essere le sue eventuali incidenze.

P R E S I D E N T E . E ciò significherebbe rinviare l'approvazione del disegno di legge. I proponenti intendono insistere?

B O R R A C C I N O . Non insistiamo.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Prima di pronunziarmi circa l'emendamento alla lettera e), gradirei che venisse illustrato.

B O R R A C C I N O . Abbiamo inteso aggiungere una categoria, quella dei titolari di assegno vitalizio del fondo di previdenza assuntori, che altrimenti verrebbe esclusa dalle provvidenze in esame.

6^a COMMISSIONE

82° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

C I P E L L I N I . Si tratta, tra l'altro, di una categoria che è sempre stata trattata molto male.

B O R R A C C I N O . Infatti siamo stati spinti a proporre l'emendamento anche in considerazione delle particolari condizioni economiche in cui versa la categoria.

R I C C I , *relatore alla Commissione*. Io, tendenzialmente, non sarei contrario all'emendamento; ma anche per questo valgono le considerazioni di opportunità che abbiamo fatto presenti a proposito degli altri emendamenti, ai fini di una speditezza delle procedure di approvazione del provvedimento.

In particolare, per quanto riguarda gli assuntori, qualche perplessità può anche emergere, per la particolare natura dell'attività da loro svolta alle dipendenze della pubblica Amministrazione. Io, ad esempio, quando sento parlare di assuntori corro immediatamente, col pensiero, agli assuntori di caselli ferroviari: ora in questo campo sono stati compiuti notevoli passi avanti, passando da un tipo di rapporto che sembrava puramente privatistico, di contratto o di prestazione di opera, ad una serie di riconoscimenti attraverso i quali gli interessati sono stati assoggettati ad un completo trattamento di previdenza ed assistenza da parte dello Stato, con la costituzione di un apposito fondo speciale. Però, ripeto, poichè non sono oggi in grado di valutare l'incidenza finanziaria che l'emendamento comporterebbe, lascio alla Commissione il decidere se ritardare l'approvazione del provvedimento oppure se lasciare ai sindacati — i quali, come ho già detto, hanno raggiunto un risultato piuttosto brillante nelle loro trattative con il Governo, provocando appunto la presentazione del disegno di legge in esame, che rappresenta un qualcosa di estremamente positivo — di riprendere le questioni che rimarranno in sospeso, tra cui quella relativa ai titolari di assegno vitalizio del fondo di previdenza assuntori, perchè vengano trattate, mi auguro con lo stesso risultato positivo, in apposito disegno di legge.

P I N N A . Vorrei solo far rilevare che questa categoria era completamente esclusa dalle norme che regolano lo stato giuridico dei dipendenti pubblici. Sono state necessarie numerosissime battaglie di natura sindacale, negli ultimi venti anni, per adeguarne il trattamento a quello delle altre categorie, che, pur non essendo privilegiate, si trovano indubbiamente in condizioni migliori.

Ora non riusciamo a comprendere la ragione per la quale, nel momento in cui si provvede all'adeguamento dell'aggiunta di famiglia, non debba essere considerato anche il contenuto dell'emendamento, che appare legittimo sotto ogni profilo, da quello giuridico a quello sindacale a quello dell'equità nelle remunerazioni. Pertanto, considerata anche l'osservazione del collega Cipellini, nonchè la limitatezza del personale addetto alle assuntorie, credo che l'emendamento proposto potrebbe costituire effettivamente un atto di giustizia riparatrice nei confronti di tale categoria di lavoratori.

P R E S I D E N T E . Prima di proseguire nella discussione vorrei far rilevare — anche per il futuro — come veniamo a trovarci in notevole imbarazzo quando si presentano emendamenti implicanti variazioni nella spesa senza il necessario margine di tempo. A rigore, non potrei neanche mettere in discussione quegli emendamenti per i quali non fosse osservato il disposto dell'articolo 41 del Regolamento, il quale stabilisce, al numero 5): « Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, nonchè quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione, devono essere presentati entro le 24 ore dall'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5^a Commissione permanente e alla 1^a Commissione permanente... ».

B O R S A R I . Ebbene, le 24 ore dall'inizio della discussione scadono domani mattina alle 10. Abbiamo infatti iniziato a discutere sul disegno di legge questa mattina alle 10.

6^a COMMISSIONE

82° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

P R E S I D E N T E . Esatto: resta comunque il fatto che tali emendamenti non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere alla 5^a Commissione.

B O R S A R I . Il Presidente ha citato il Regolamento del Senato, dal quale risulta che noi avremmo dovuto presentare l'emendamento in questione entro domani mattina alle 10, essendo iniziata la discussione questa mattina alle 10. Ma il problema che intendo sollevare è un altro; a mio avviso, non è possibile vincolare la Commissione in questo modo, anche se quella di sentire il parere della 5^a Commissione su emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate è indubbiamente una norma. In altri termini, per quanto riguarda in particolare lo emendamento da noi proposto, vi è da tenere presente che si tratta di un emendamento di portata oltremodo limitata, tendente semplicemente a regolare la posizione, agli effetti dell'aggiunta di famiglia, di una categoria che altrimenti ne resterebbe fuori solo perchè legata ad un fondo che si chiama assegno vitalizio e non pensione. Si tratta inoltre di poche centinaia di unità (circa 350, a detta del senatore Cipellini) che non si capisce per quale motivo dovrebbero essere escluse dal beneficio. La spesa relativa, peraltro, non è tale da rendere necessario il ricorso alla Commissione bilancio per il parere.

In definitiva, noi dobbiamo limitarci a vedere se è giusto o non è giusto concedere anche a questa categoria il beneficio considerato nel disegno di legge in discussione; la copertura infatti è talmente irrilevante, almeno così a me pare, che si può senz'altro procedere ugualmente senza ledere alcuna norma vincolante del Regolamento. Già altre volte, del resto, abbiamo adottato provvedimenti comportanti modifiche dal punto di vista della copertura.

P R E S I D E N T E . Non ritengo opportuno fare questioni formali: non mi pare infatti che con l'eccesso di formalismo si risolvano i problemi. Indubbiamente un vincolo esiste e consiste nel fatto che, mutando l'en-

tità della spesa, è necessario chiedere il parere della 5^a Commissione. Pertanto, anche se i rilievi del senatore Borsari sono senz'altro giusti, dovremmo accantonare, quanto meno, l'articolo ed attendere che la Commissione bilancio esprima il suo parere in ordine all'emendamento in questione, ad evitare che venga invalidato tutto il provvedimento. Su questo non ci sono dubbi.

M A Z Z A R R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esatto. Gli onorevoli senatori ed in particolare il senatore Borsari debbono peraltro rendersi conto di due fatti. In primo luogo debbono cioè tenere presente che il richiamo al Regolamento è valido dal punto di vista sostanziale. Il quinto comma dell'articolo 41 del Regolamento, infatti, è stato predisposto appunto per consentire di provvedere in conseguenza della presentazione di emendamenti del genere di quello presentato dal Gruppo comunista. Con questo, comunque, io non sono in polemica con il senatore Borraccino: accetto anzi soprattutto il suo richiamo al principio di equità. Desidero solo far presente che bisogna essere nelle condizioni di quantificare l'entità della richiesta; in materia di spesa e di copertura non si può infatti legiferare dicendo che l'onere dovrebbe essere all'incirca tanto.

Ci si deve inoltre rendere conto, sempre nel merito della questione, che ci troviamo di fronte ad un settore che è regolato da un sistema atipico rispetto a quello che stiamo esaminando e che, pertanto, non è possibile inserire la categoria dei titolari di assegno vitalizio del fondo di previdenza assuntori tra quelle cui spetta l'integrazione di cui all'articolo 8, anche se si tratta indubbiamente di categorie quasi simili.

Anche io peraltro sono del parere che si debba provvedere nei confronti della categoria in questione; a tale scopo però ritengo che forse sarebbe più opportuno predisporre un apposito disegno di legge, che tenga conto di questa particolare situazione. Io non rifuggo dal richiamo al senso di responsabilità, solo mi trovo in difficoltà nell'inserire la categoria considerata nel provvedimento in esame, soprattutto ove si consideri che in Italia

6^a COMMISSIONE

82° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

i formalismi, in un certo senso, servono e contano.

Sono questi i motivi per i quali, con un richiamo non formale ma sostanziale alle esigenze prospettate dal Regolamento, io mi permetto di pregare gli onorevoli senatori di non insistere nella presentazione dell'emendamento di cui trattasi. Altrimenti, nel caso in cui ritengano di insistervi, per quanto ci riguarda non sorgono gravi problemi tranne quello di dover attendere il parere della 5^a Commissione ed un maggiore approfondimento di questo particolare argomento.

C I P E L L I N I . Vorrei fare una proposta. Poichè certamente domani mattina noi ci dovremo rivedere per iniziare la discussione sul cumulo dei redditi, potremmo sospendere per oggi l'esame del disegno di legge del quale ci stiamo occupando, pregando l'onorevole rappresentante del Governo di studiare in modo approfondito la situazione e di informarsi sul numero esatto degli assuntori interessati all'emendamento in discussione.

M A Z Z A R R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per la verità, sono preoccupato anche per quanto riguarda l'atipicità del rapporto.

C I P E L L I N I . L'onorevole Sottosegretario di Stato potrebbe approfondire anche questo particolare problema, in modo che domani mattina la Commissione possa pervenire a delle conclusioni. E nel caso in cui domani mattina appaia chiara l'impossibilità di inserire la categoria di cui trattasi nel presente provvedimento, si potrà presentare immediatamente un provvedimento *ad hoc* sulla base di quanto ci verrà riferito dall'onorevole rappresentante del Governo.

P A Z I E N Z A . Ma chi ha detto che domani mattina si debba convocare la Commissione? Per domani mattina non era infatti prevista alcuna seduta, per cui quasi tutti abbiamo assunto altri impegni; per quanto mi riguarda, proprio domani mattina ho l'Esecutivo del partito.

R I C C I , *relatore alla Commissione*. Si potrebbe piuttosto elaborare un ordine del giorno, nel quale si inviti il Governo a prendere in considerazione il problema.

B O R S A R I . Se la Commissione fosse stata convocata per domani mattina, indubbiamente si sarebbe potuto rinviare a domani stesso il seguito della discussione del presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . A me pare, però, che l'onorevole Sottosegretario di Stato abbia manifestata una opposizione che non è soltanto relativa al problema della copertura, ma è anche relativa al merito dell'emendamento, in considerazione del diverso stato giuridico del personale in esso considerato.

C I P E L L I N I . Per quanto mi riguarda, sarei comunque favorevole all'elaborazione di un provvedimento *ad hoc*, nel quale potrebbero trovare collocazione altre questioni che riguardano la categoria degli assuntori.

M A Z Z A R R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Torno a ripetere che, secondo me, si tratta di una categoria che non è assimilabile a quelle delle quali parliamo questa mattina: tuttavia, al momento attuale, non sono in condizione di dire qualcosa di preciso in proposito.

B O R S A R I . Di diritto certo non è assimilabile; è evidente infatti che, se si è proposto l'emendamento, di diritto indubbiamente non lo è. Tuttavia può darsi che lo sia di fatto.

M A Z Z A R R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'emendamento proposto dai senatori comunisti prevede puramente e semplicemente che dopo le parole « 5 giugno 1952, n. 656 », si aggiungano le altre: « ai titolari di assegno vitalizio del fondo di previdenza assuntori »: questo evidentemente perchè nella *ratio* che li ha indotti a presentare l'emendamento costoro sono nelle stesse condizioni degli altri. Tutto questo, però, va senz'altro verificato.

BORSARI. Si tratta di persone, infatti, che godono di un assegno vitalizio e che potrebbero pertanto non intendersi incluse tra coloro che invece sono titolari di pensione a carico del fondo per il trattamento di quiescenza.

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. E ciò potrebbe anche dipendere dall'atipicità del rapporto che li lega all'Amministrazione dello Stato e che si trascina dietro, probabilmente, qualche vizio di origine.

PRESIDENTE. Pregherei gli onorevoli colleghi di predisporre un disegno di legge a parte, che potrei anche firmare.

BORRACCINO. Se domani mattina venisse convocata la Commissione, avendo sfrondata la discussione dalle questioni più importanti, il problema di cui ora ci stiamo occupando, che richiede soltanto alcuni chiarimenti, potrebbe eventualmente essere senza altro risolto, con una maggiore comprensione nei confronti dello spirito che anima la nostra proposta. Se ci fosse pertanto questa possibilità, non sussistendo d'altra parte difficoltà all'approvazione del provvedimento in esame entro la giornata di domani, tale questione potrebbe essere considerata con una maggiore obiettività.

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. E cosa faremmo nell'ipotesi che da un esame più dettagliato ed approfondito sorgessero altre questioni, sempre relative agli assuntori, meritevoli di particolare attenzione?

BORRACCINO. Non avremmo difficoltà allora a prendere in considerazione l'invito fatto dal senatore Cipellini, e in seguito fatto proprio dallo stesso Presidente, di predisporre un apposito provvedimento. Ma il problema da me posto era un altro e cioè che, se domani mattina ci fosse stata una seduta della Commissione, nulla avrebbe impedito che, in poco tempo, tutti i problemi oggi di-

battuti potessero trovare una soluzione nel modo più ragionevole.

RICCI, *relatore alla Commissione*. Sono anche io favorevole alla elaborazione di un disegno di legge a parte, nel quale possano essere prese in considerazione altre eventuali sperequazioni.

BORRACCINO. Ritiriamo allora l'emendamento in questione, riservandoci di farne oggetto di una proposta di legge apposita.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati i due emendamenti presentati all'articolo 8, e poichè nessun altro domanda di parlare, metto allora ai voti l'articolo stesso, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 9.

Le norme della presente legge sono applicabili ai dipendenti ed ai pensionati degli Enti pubblici anche non territoriali. Il relativo onere è a carico dei bilanci dei predetti Enti e delle gestioni previdenziali.

(*È approvato*).

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1975 in lire 185.000 milioni, si provvede quanto a milioni 150.000 con riduzione del capitolo n. 4496 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a milioni 35.000 con riduzione del capitolo n. 6856 del medesimo stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 10 i senatori Borraccino, Borsari, Marangoni, Poerio, Pinna, De Falco

6^a COMMISSIONE

82° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

e Fabbrini propongono di inserire un articolo 10-bis del seguente tenore:

Art. 10-bis.

Ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità di cui alla presente legge viene estesa la norma di cui all'articolo 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485.

B O R R A C C I N O . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, lo spirito di questo emendamento è inteso a dare un riconoscimento uniforme a certi diritti sindacali che sono stati riconosciuti, anche ultimamente, attraverso dure lotte dei lavoratori. In esso si fa riferimento alla legge 11 agosto 1972, n. 485, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali, la quale, introducendo nel decreto-legge da convertire l'articolo 23-octies precisa: « I titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative hanno diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL, attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensione ».

L'emendamento in discussione mira a far sì che anche a livello pubblico i lavoratori possano esercitare questo loro diritto di versare direttamente alle proprie confederazioni sindacali, mediante trattenute da autorizzarsi con delega e secondo le modalità precisate appunto in detta legge, i contributi sindacali.

Questa mi pare una richiesta legittima, che non comporta spese nè difficoltà; e, d'altra parte, rappresenta, come ho già detto, il riconoscimento ai lavoratori in questione di analoga facoltà ottenuta, con la precedente normativa, da altre categorie.

R I C C I , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero leggere per intero

l'articolo 23-octies richiamato nell'emendamento:

« I titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative hanno diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL, attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensione.

Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e gli amministratori dell'INPS o di altri enti interessati ».

Ora debbo procedere *per ignes*, essendo l'argomento estremamente scabroso. Credo di poter dare giustificazione all'articolo che è stato richiamato in quanto riflette la situazione di un ente che, gestito da lavoratori, cura gli interessi di lavoratori e, nell'ambito del consiglio di gestione, conta una preponderanza di organizzazioni sindacali, dalle quali è maggioritariamente costituito. Esistono però notevoli perplessità per l'estensione della norma stessa ai lavoratori del pubblico impiego. Per quale motivo? In primo luogo perchè essa è discriminatoria, ai sensi dell'attuale Costituzione, e lo sarà fino a quando non verranno posti in attuazione gli articoli 39 e 40 della Costituzione medesima, nei confronti delle rappresentanze sindacali esistenti nel nostro paese, del loro pluralismo. Sia ben chiaro che io, personalmente, non sono certo schierato con organizzazioni autonome o con il proliferare di quelle rappresentanze sindacali le quali non sono altro che rappresentanze di interessi particolari e molte volte perdono di vista gli interessi globali delle categorie e del paese; pur tuttavia, in mancanza di una disciplina degli articoli 39 e 40 della Costituzione, norme vigenti consentono il pluralismo sindacale, che è particolarmente accentuato nell'ambito della pubblica Amministrazione. Basta vedere, per quello che ci riguarda, ciò che avviene nell'Amministra-

zione finanziaria; basta ricordare il numero dei sindacati esistenti nel Ministero della pubblica istruzione. E potremmo continuare su questa base.

Quindi, se si accettasse il principio concretizzato nell'articolo 23-*octies* del citato decreto-legge, a parte il fatto che sorgerebbero degli altri problemi anche di corretto rapporto tra lo Stato, inteso come pubblica Amministrazione, e le organizzazioni sindacali — problemi che affido alla vostra discrezionale valutazione — resterebbe un problema. Recentemente, ad esempio, abbiamo avuto una sentenza (non ricordo ora se della Corte costituzionale o della Cassazione) la quale dichiara illegittima la esclusione dalle disposizioni di legge di una confederazione nazionale cui non va, con buona pace del senatore Pazienza, la mia simpatia nè quella di altri Gruppi parlamentari, ma che tuttavia, sistematicamente, attraverso escogitazioni di carattere legislativo, viene esclusa da tutte le contrattazioni e da tutti i meccanismi nei quali è prevista la consultazione. Ora anche l'articolo 23-*octies* parla di « federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL », escludendo quindi, in tal modo, una serie di organizzazioni sindacali; e questo mi sembra di per sè un motivo...

P R E S I D E N T E . Nel CNEL quella confederazione cui lei alludeva è presente.

R I C C I , *relatore alla Commissione*. Ad ogni modo, nel momento in cui stiamo cercando di raggiungere un'eguaglianza nel paese, nonchè l'ordine in una materia così delicata, come i travagli di questi giorni dimostrano, riferirsi a quell'articolo non mi sembra la cosa migliore.

In secondo luogo, richiamo l'attenzione sul fatto che stabilire che lo Stato si organizzi per effettuare le trattenute, per poi trasferirle alle organizzazioni sindacali significa creare un altro motivo di conflittualità. E, se andiamo a vedere nell'ambito del pubblico impiego — ne parlo da un punto di vista obiettivo, non per fare constatazioni compiacenti —, i lavoratori del pubblico impiego sono

più massicciamente rappresentati dalle organizzazioni che non fanno parte delle confederazioni aderenti alla « triplice », tanto per capirci.

P I N N A . Questo è da dimostrare.

R I C C I , *relatore alla Commissione*. Sono più massicciamente rappresentati da sindacati autonomi delle varie categorie; sindacati che io, ripeto, condanno, ma che comunque rappresentano la realtà. Oltretutto, ci troviamo di fronte a due settori totalmente diversi, con logiche e composizioni degli organi erogatori totalmente diverse: da una parte, ripeto, vi è un ente pubblico, sì, ma che cura esclusivamente gli interessi dei lavoratori, gestito esclusivamente da questi, nel quale le rappresentanze sindacali hanno la maggioranza; dall'altra vi è lo Stato datore di lavoro, che tratta con le organizzazioni sindacali e dovrebbe fare anche da tramite per il finanziamento delle organizzazioni medesime, ponendosi in condizioni di conflittualità con le altre rappresentanze attualmente espresse.

P R E S I D E N T E . Comunque esiste già una norma vigente in quel senso?

R I C C I , *relatore alla Commissione*. Esiste per i lavoratori privati. Comprendo che essa offre anche una garanzia, perchè se il lavoratore non vuole non rilascia la delega per la trattenuta sulla pensione; ma allora non comprendo il significato della norma, perchè quando vi è la delega, il datore di lavoro deve rispettarla. Ad ogni modo è una salvaguardia per la continuità delle retribuzioni.

Concludendo, i suddetti motivi mi lasciano alquanto perplesso circa l'opportunità dell'emendamento, sul quale sono tendenzialmente portato ad esprimere parere negativo. Mi rimetto tuttavia alle considerazioni del Governo.

P I N N A . L'emendamento altro non vuol essere se non l'estensione al settore pubblico di una norma già vigente per il settore priva-

6^a COMMISSIONE

82° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

to, cioè del disposto dell'articolo 23-*octies* del decreto-legge sopra ricordato, del quale ci è stata data lettura, che facendo riferimento alle confederazioni rappresentate nel CNEL, sottolinea trattarsi di sindacati aventi già una posizione ufficiale ampiamente riconosciuta.

Voglio far rilevare che non ci siamo scandalizzati per quanto riguarda i finanziamenti pubblici ai partiti (abbiamo anzi sollecitato una decisione in tal senso per evitare l'inquinamento della vita pubblica, soprattutto in relazione alle ultime notizie concernenti la « EXXON », che chiariscono, per un certo verso, la questione relativa ai fondi neri, tentando peraltro, anche in questo caso, una certa speculazione nei confronti del partito comunista, prontamente rintuzzata dallo stesso anche in quest'ultima circostanza): non vedo la ragione per la quale ci dovremmo scandalizzare di fronte alla possibilità di trasferire mediante delega personale una parte del salario o della pensione ai sindacati, estendendo una normativa che già esiste per il settore privato al settore pubblico.

Noi insistiamo pertanto su tale emendamento, attraverso il quale si darebbe ai sindacati la possibilità di svincolarsi, di avere la più ampia autonomia di carattere amministrativo e di agire sempre meglio, quindi, nell'interesse generale dei lavoratori, senza buste di dubbia provenienza e senza finanziamenti oscuri, così come invece abbiamo avuto modo di verificare attraverso tutta la pubblicistica di questi ultimi tempi, che si è attardata in modo particolare sulla questione dei fondi neri.

Ritengo quindi che sia necessaria una certa riflessione, soprattutto per quanto riguarda questo particolare aspetto, trattandosi appunto di una delega volontaria. Se — come sostiene il senatore Ricci — la maggioranza delle altre federazioni sono o pensano di essere abilitate, agiscano di conseguenza per ottenere di essere rappresentate nel CNEL, entrando così anch'esse nella ripartizione che si effettuerà delle trattenute sindacali. Per il momento le confederazioni sono quelle che sono e sono rappresentative della generalità degli interessi dei lavoratori.

Fatte queste brevi considerazioni, prego gli onorevoli colleghi di voler dare la loro approvazione all'emendamento in questione.

M A Z Z A R R I N O, sottosegretario di Stato per il tesoro. Avevo già qualche incertezza in ordine all'emendamento in esame, ma il senatore Pinna, per la verità, le ha fatte aumentare in misura cospicua.

Innanzitutto vi è da precisare che il finanziamento pubblico ai partiti è un finanziamento che viene fatto direttamente dal pubblico erario e non attiene a trattenute come quello di cui stiamo parlando. In secondo luogo, non mi pare che sia possibile introdurre in una discussione sulle trattenute da effettuare sulle pensioni a favore delle confederazioni sindacali il discorso relativo ai fondi neri e via dicendo. Non mi risulta infatti che i sindacati, oggi che non hanno ancora a disposizione la norma proposta dai senatori comunisti, usufruiscano di fondi neri.

P I N N A. Se l'onorevole Sottosegretario di Stato potesse memoria a quanto è accaduto alcuni anni fa, si renderebbe conto dell'esattezza di quanto ho detto.

M A Z Z A R R I N O, sottosegretario di Stato per il tesoro. Io credo invece che, in questo caso, l'impostazione dovrebbe essere addirittura rovesciata. Correttamente, i senatori Borraccino e Borsari hanno parlato di diritto dei lavoratori, il senatore Pinna introduce invece nel discorso un argomento (che i maligni qualche volta effettivamente riprendono e che viene, però, sempre smentito) secondo cui qui sarebbe in ballo l'interesse delle confederazioni e non quello dei lavoratori.

In altri termini, una cosa è il diritto del lavoratore di delegare il datore di lavoro ad effettuare la trattenuta ed una cosa diversa è che le confederazioni chiedano allo Stato di esercitare per loro conto un servizio. Questo non credo che possa essere assolutamente consentito. Lo Stato infatti non può assumere un ruolo di questo genere, il ruolo cioè di esattore per conto terzi: potrebbe farlo solamente se si rivolgesse alla generalità dei pensionati, ma nel caso speci-

6^a COMMISSIONE

82° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

fico io ho invece forti dubbi che le confederazioni rappresentate nel CNEL rappresentino a loro volta l'assoluta maggioranza, se non la totalità, dei pensionati.

P I N N A . Lo Stato autorizza l'Azienda dei telefoni a perpetrare una rapina nei confronti di tutti i cittadini e non può assumere in questo caso...

M A Z Z A R R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo è un suo giudizio personale, che tra l'altro non mi pare possa essere rapportato al caso del quale ci stiamo occupando.

Comunque, la cosa che mi preoccupa maggiormente è stabilire un principio in base al quale potremmo trovarci di fronte, per esempio, ad un funzionario dello Stato ad detto ad un ufficio dello Stato adibito a trattene fondi per un'organizzazione alla quale il funzionario stesso non appartiene.

P I N N A . Se i sindacati sono presenti nella Costituzione repubblicana, non vedo per quale motivo lo Stato non possa essere autorizzato a svolgere un servizio del genere, quando questo è già previsto per le aziende private.

M A Z Z A R R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Faccio notare al senatore Pinna che l'interlocutore dell'azienda privata è l'INPS — l'ha ricordato poco fa il senatore Ricci — mentre in questo caso l'interlocutore sarebbe l'Amministrazione dello Stato, lo Stato come tale. Non mi pare che si possa quindi parlare di assimilazione.

Desidero comunque precisare che, al momento, non mi ritengo affatto nelle condizioni di poter esprimere un parere del tutto contrario al principio, già accettato per il settore privato. Lascio quindi ai senatori la considerazione sull'opportunità, in presenza di questi fatti, di estendere semplicemente questo diritto anche ai pensionati dei quali parliamo questa mattina, rimettendomi alla decisione che la Commissione riterrà di prendere in proposito.

P O E R I O . Vorrei sapere se l'onorevole Sottosegretario di Stato con le sue parole conclusive ha voluto porre un argomento interlocutorio o ha voluto chiudere la discussione sull'emendamento da noi proposto.

P R E S I D E N T E . Il sottosegretario Mazzarrino si è rimesso alla Commissione.

M A Z Z A R R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho pregato gli onorevoli commissari di voler considerare le cose dette e poi di decidere come credono.

P O E R I O . Ma quello che l'onorevole Sottosegretario ha detto dobbiamo ritenerlo conclusivo del dibattito oppure possiamo continuare a discutere? Questo è il quesito che pongo all'onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E . Possiamo continuare quanto vogliamo: su questo non c'è dubbio. Mi pare però che le idee al riguardo siano ormai abbastanza chiare; direi anzi — almeno così a me pare — che il sottosegretario Mazzarrino, pur avendo un convincimento già preciso in proposito, non intende farlo valere, rimettendosi alla coscienza individuale dei commissari.

P O E R I O . Ma se lo Stato trattiene i contributi per i lavoratori che sono in servizio — e li trattiene per tutti gli statali — versandoli conseguentemente alle confederazioni che fanno capo al CNEL, non capisco perchè lo stesso Stato non possa trattenerli per i suoi ex dipendenti, diventati pensionati.

M A Z Z A R R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se l'onorevole Presidente consente, vorrei dire che il discorso è estremamente chiaro e semplice. Le considerazioni che io ho fatto valevano perchè ciascuno, in aggiunta a quelle che erano le sue personali convinzioni, le utilizzasse nell'esprimere il suo voto. Per quanto mi riguarda, mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E . È un problema insomma di punto di vista individuale: non

6^a COMMISSIONE

82° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

credo infatti che per lo Stato sia una questione importante.

P O E R I O . Allora, in tal caso, approviamo l'emendamento in esame.

P R E S I D E N T E . In altri termini, a me pare che sull'articolo 10-bis proposto dal Gruppo comunista non vi siano vincoli politici nè limiti posti dal Governo o dalla maggioranza. Ognuno quindi può votare come vuole...

B O R S A R I Signor Presidente, non so se i colleghi hanno posto mente a quanto è stato detto, cioè che se la trattenuta viene fatta per i lavoratori in servizio non si comprende perchè non possa essere fatta anche per i pensionati.

P R E S I D E N T E . È esatto che la trattenuta per il personale in servizio viene fatta, e ritengo che gli onorevoli colleghi abbiano le idee chiare circa quello che voi proponete con il vostro emendamento, cioè in ordine alla possibilità che lo Stato possa fare una trattenuta anche per i pensionati, su delega dei singoli interessati iscritti a quei sindacati aderenti alle confederazioni che fanno parte del CNEL.

Ciò detto, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 10-bis, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

P A Z I E N Z A . Signor Presidente, a nome del Gruppo del MSI-Destra nazionale, sensibile a tutti i problemi del lavoro, di-

chiaro che voteremo a favore del disegno di legge non perchè lo giudichiamo sufficiente — ne emergono, infatti, le carenze —, ma soltanto perchè rappresenta una linea di tendenza che intendiamo incoraggiare e che deve sempre più svilupparsi sì da consentire il raggiungimento dell'obiettivo di garantire l'integrità del potere d'acquisto del salario dei lavoratori italiani.

B O R R A C C I N O . Signor Presidente, onorevoli senatori, mi richiamo a quanto detto nel corso della discussione generale sul provvedimento.

Stando così le cose, dichiaro che il Gruppo comunista voterà a favore di questo disegno di legge, che sostanzialmente recepisce i problemi che sono stati trattati e le conclusioni cui si è pervenuti nell'accordo tra Governo e sindacati.

Avremmo voluto che il provvedimento venisse ulteriormente perfezionato con l'accoglimento degli emendamenti da noi presentati, la cui ragionevolezza è stata riconosciuta, mi pare, da tutti i rappresentanti dei vari Gruppi politici che sono intervenuti nel dibattito, nonchè dall'onorevole Sottosegretario. Siamo lieti, comunque, che almeno l'articolo aggiuntivo sia stato approvato.

Pertanto, come ho già detto, voteremo favorevolmente, augurandoci che i problemi che sono rimasti in sospeso saranno disciplinati — così come è stato deciso — da un nuovo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI